

Prime considerazioni sui profili di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale ([Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12](#)) è stato pubblicato il nuovo codice degli appalti pubblici ([qui](#) la nuova pubblicazione con le note).

Il presente documento è stato redatto d’intesa con ANCE.

In questa prima analisi – necessariamente non esaustiva – si anticipano i passaggi relativamente al contratto di appalto (libri I e II, artt. 1-122) nei quali si possono porre questioni afferenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rinviando a prossimi approfondimenti un percorso più ragionato e, laddove possibile, alla luce di chiarimenti delle autorità competenti.

Il corpo del Dlgs 36/2023 è strutturato in due parti: l’articolato e gli allegati, che verranno commentati congiuntamente.

Per orientarsi, appare opportuno riportare un quadro grafico generale del provvedimento per la parte oggetto di commento (in rosso gli articoli d’interesse ai fini della salute e sicurezza).

Libro I	Libro II
Principi, digitalizzazione, programmazione e progettazione	Appalti
Parte I	Parte I
Principi	Contratti sotto soglia (art. 48-55)
Titolo I - Principi generali (art. 1-12)	Parte II
1 - Principi di risultato	Istituti e clausole comuni (artt. 56-61)
11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti	57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
12 – Rinvio esterno	Parte III – Soggetti
Titolo II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell’affidamento (artt. 13-18)	Titolo I – Stazioni appaltanti (artt. 62-64)
	Titolo II – Operatori economici (artt. 65-69)

<p style="text-align: center;">Parte II</p> <p style="text-align: center;">Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. 19-36)</p>	<p style="text-align: center;">Parte IV – Procedure di scelta del contraente (artt. 70-76)</p>
<p style="text-align: center;">Parte III</p> <p style="text-align: center;">Programmazione (artt. 37-40)</p>	<p style="text-align: center;">Parte V</p> <p style="text-align: center;">Svolgimento delle procedure</p> <p>Titolo I – Atti preparatori (artt. 77-82)</p> <p>Titolo II – Bandi, avvisi, inviti (artt. 83-90)</p> <p>Titolo III – Documenti dell’offerente e termini per domande e offerte (artt. 91-92)</p> <p>91 - Domande, documento di gara unico europeo, offerte</p> <p>Titolo IV – Requisiti di partecipazione (artt. 93-106)</p> <p>94 - Cause di esclusione automatica</p> <p>95 - Cause di esclusione non automatica</p> <p>Titolo V – Selezione offerte (artt. 107-112)</p> <p>100 - Requisiti di ordine speciale</p> <p>107 - Principi generali in materia di selezione</p> <p>108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture</p> <p>109 - Reputazione dell’impresa</p> <p>110 - Offerte anormalmente basse</p>
<p style="text-align: center;">Parte IV</p> <p style="text-align: center;">Progettazione (artt. 41-47)</p> <p>41 – Livelli e contenuti della progettazione</p>	<p style="text-align: center;">Parte VI</p> <p style="text-align: center;">Esecuzione (artt. 113-126)</p> <p>114 - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti</p> <p>119 - Subappalto</p> <p>122 - Risoluzione</p>
	<p style="text-align: center;">Parte VII</p>

Libro I (PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE)

Il libro I (suddiviso in quattro parti), nella parte I (titolo I) individua i principi generali e l'ambito di applicazione, il responsabile unico di progetto e le fasi dell'affidamento) disciplina i principi, la digitalizzazione, la programmazione e la progettazione.

Principi generali (Parte I, Titolo I)

Il progetto di nuovo codice dedica una parte generale (la Parte I del Libro I) alla codificazione dei principi che riguardano l'intera materia dei contratti pubblici e che si propongono la finalità di rendere intellegibile il disegno (nell'intenzione del legislatore armonico, organico e unitario) rispetto alla frammentarietà delle sue parti e ne dovrebbero consentire anche una migliore comprensione. In realtà, il nuovo progetto mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica)

- **Articolo 1 (Principio del risultato)**

Si fa riferimento all'affidamento del contratto al *“migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*.

Il principio del risultato enuncia l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Mancano riferimenti alla salute e sicurezza, ma i vari riferimenti nel codice integrano questa carenza. Ad esempio, con riferimento al CCNL da applicare (v. art. 11) o alla esclusione dei costi della sicurezza dall'importo soggetto a ribasso (art. 41).

- **Articolo 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)**

Si prevede l'applicazione del *“contratto collettivo nazionale di lavoro nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

La disposizione intende dare attuazione al principio di delega secondo il quale occorre *“garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione*

all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare»)

Questa previsione appare positiva in quanto, garantendo (e non semplicemente promuovendo) l'applicazione del CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tende ad assicurare l'esclusione di contratti non settoriali (che non contemplano le misure di sicurezza, ad esempio, proprie del sistema edile) ovvero non frutto della contrattazione più rappresentativa.

Confrontando il testo con il precedente Dlgs 50/2016, la Relazione evidenzia che la norma proposta – di cui ai commi 1 e 2 – intende restringere anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico.

Di particolare importanza il comma 3, secondo il quale *“gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”*. Evidentemente, tra le tutele ci sono anche quelle relative alla salute e sicurezza.

Altrettanto importanti la previsione del **comma 5**, che estende le stesse tutele ai lavoratori in subappalto e quella del **comma 6**, che disciplina l'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore.

- **Articolo 12 (Rinvio esterno)**

Si prevede che *“alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

Viene immediatamente all'attenzione il riferimento all'art. 2087 del codice civile, a norma del quale *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Nel **titolo II** (e, in parallelo, nell'**allegato I.1**, che riporta le definizioni) si delineano l'ambito di applicazione, le regole per il responsabile unico di progetto e le fasi dell'affidamento, e non ci sono profili rilevanti afferenti ai temi di salute e sicurezza.

Piuttosto, già al livello definitorio, va ricordato che al RUP sono attribuite in via generale le attività di controllo sulla tutela della salute e sicurezza: all'art. 6 si prevede, infatti che il RUP, *“per la fase*

dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori"

La **parte II** sulla digitalizzazione e la **parte III** sulla programmazione non contengono particolari elementi di rilievo sui temi di salute e sicurezza.

La **parte IV** si occupa della progettazione.

In particolare, nell'art. 41 si disciplinano i **costi della sicurezza**.

- **Articolo 41 (Livelli e contenuti della progettazione)**

Si prevede espressamente che la progettazione in materia di lavori pubblici (che si articola ora in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo) è volta ad assicurare, tra l'altro, *"la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni"*.

Si prevede, inoltre, che *"gli oneri della redazione ... dei piani di sicurezza e di coordinamento ... necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento"*.

Il **comma 13** è deputato a regolare il **costo del lavoro nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture** *"sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali."*

Fondamentale la previsione del comma 14, sui **costi della sicurezza**, secondo il quale *"i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Si tratta di una disposizione confermata rispetto al precedente codice, nonché in linea con il Dlgs 81/2008."*

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

Al **comma 15** – anche attraverso il rinvio all'allegato I.13 - si fa riferimento ai corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, che sono commisurati, tra l'altro, *"al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"*.

Nell'**allegato I.13** sono indicati i costi relativi alla sicurezza (*Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza*) nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nella progettazione esecutiva (*Piano di sicurezza e coordinamento*)

In particolare, l'**art. 5 dell'allegato I.14** individua i criteri della determinazione del prezzo a base di gara anche con riferimento ai costi per la sicurezza.

Secondo il **comma 7**, *“tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’opera.*

Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzo e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall’allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, dell’allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse.

Il progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso”.

Secondo il **comma 8** *“con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:*

a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 e punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Secondo il **comma 9**, *“gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese.*

Nell’ambito del processo di adeguamento del prezzo regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento).

La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzo.

Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della

tipologia "Sicurezza". I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite".

Secondo il **comma 10**, "l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza" per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a una virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d'asta".

Si ricorda che l'**allegato I.7 (art. 5)** prevede che nel quadro economico dell'opera o del lavoro occorra indicare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il **Libro II** disciplina il contratto di appalto. Suddiviso in sette parti, contiene più riferimento ai temi della salute e sicurezza sul lavoro.

La **parte I** (da leggere in connessione con l'art. 48, comma 1 e 56) disciplina la regolamentazione degli appalti, anzitutto chiarendo la distinzione degli appalti sotto e sopra la soglia comunitaria.

La **parte II** individua gli istituti e le clausole comuni. In particolare, contiene le disposizioni inerenti alle clausole sociali.

- **Articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**

Secondo il **comma 1**, "per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, **gli avvisi e gli inviti**, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare"**

Indirettamente, quindi, le clausole sociali (che **divengono obbligatorie**) sono tese a garantire anche la tutela della salute e sicurezza previste nella contrattazione collettiva espressione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La **Parte III** contiene la disciplina dei soggetti che partecipano all'appalto (stazioni appaltanti nel **titolo I** e gli operatori economici, nel **titolo II**).

La **parte IV** individua le procedure di scelta del contraente.

La **parte V** descrive le modalità di svolgimento delle procedure (atti preparatori; bandi avvisi e inviti; documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte; requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti; la selezione delle offerte).

In questo ambito, particolarmente rilevante ai fini della salute e sicurezza è la previsione, nell'ambito del **titolo III**, dell'art. 91.

- **Articolo 91 (Domande, documento di gara unico europeo, offerte)**

Con riferimento alla domanda, il nuovo codice prevede espressamente che, nelle offerte, l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante, tra l'altro, *“il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza”*.

La previsione va letta in coordinamento con la previsione dell'art. 41, comma 14, che disciplina l'esclusione dall'importo assoggettato a ribasso.

Nel **titolo IV** della parte V sono illustrati i requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti.

A questo proposito, assumono fondamentale rilievo i requisiti di ordine generale e le cause di esclusione dalla gara, in quanto sono molteplici i riferimenti ai temi di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli **articoli 94 e 95** disciplinano i requisiti di ordine generale e le ipotesi di esclusione.

- **Articolo 94 (Cause di esclusione automatica)**

- A) **L'esclusione automatica** (che ricorre nei casi nei quali sulla sussistenza delle cause di esclusione non v'è spazio per alcun margine valutativo della stazione appaltante), riguarda (comma 5) anche *“l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Si ricorda che il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione si applica, tra l'altro, nel caso di **sospensione dell'attività da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 14, Dlgs 81/2008)** *“quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle*

condizioni richieste dalla normativa, nonché', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I."

Secondo il comma 2 dell'articolo richiamato, *"per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione"*.

Si ricorda che la sospensione (e con essa, l'interdizione) cessa – a norma dell'art. 14 - con:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;*
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;*
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;*
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie*

- B) Ulteriore motivo di esclusione automatica riguarda (**comma 6**) la commissione di "violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'**allegato II.10**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta".*

Le gravi violazioni (**Allegato II.10**) afferenti, in qualche modo alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono quelle in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC - decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Costituiscono *violazioni definitivamente accertate* quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.

La norma precisa che l'esclusione automatica non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento

o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Non rileva, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, l'ipotesi di esclusione prevista dal comma 1, lett. h), perché presuppone la commissione di un "delitto", mentre le violazioni al Dlgs 81/2008 sono contravvenzioni (in quanto punite con arresto o ammenda).

- **Articolo 95 (Cause di esclusione non automatica)**

La norma introduce alcune ipotesi di esclusione rimesse alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante (ivi comprese ipotesi di violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro) . In questo caso il *potere* demandato alla Stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge, la scelta espulsiva diviene necessitata.

Quale siano i contorni per l'esercizio di tale discrezionalità tecnica e del margine di apprezzamento è veramente poco chiaro e sarà, probabilmente, oggetto di contenzioso.

A) La norma prevede che siano motivo di esclusione ***“gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”***.

- Gravi infrazioni*: in mancanza di qualsiasi parametro (ed in assenza di un preciso richiamo, ad esempio, alle cause di sospensione dell'attività indicate nell'allegato I al Dlgs 81/2008), tenuto conto della mancanza di ulteriori parametri (es. reiterazione), mancano elementi concreti (gravità della sanzione, tipologia di violazione, collegamento con il tipo di appalto soggetto del contratto) per ancorare l'esercizio della discrezionalità tecnica a parametri conoscibili *ex ante* e tali da assicurare equità di valutazione (simile critica era rivolta al testo dell'art. 80, comma 5, lett. a) del Dlgs 50/2016).
- Accertamento con qualunque mezzo adeguato*: altrettanto generica è l'indicazione dello strumento di accertamento, posto che non si fa riferimento ad un accertamento definitivo in via giudiziaria o amministrativa. Basterebbe, in teoria, un qualsiasi verbale ispettivo.

Secondo la Direttiva 24/2014/UE (art. 18, comma 2) *“gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X”*.

In attuazione di questa disposizione, l'art. 57, paragrafo 4 dispone che *“le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2”*

L'esclusione facoltativa disposta dalla normativa comunitaria (peraltro, anch'essa disancorata da parametri di certezza e chiarezza) è stata tradotta in una forma di esclusione basata su valutazioni di discrezionalità tecnica: dunque mentre la normativa comunitaria non vincolava lo Stato a disporre l'esclusione, il nostro legislatore ha invece scelto la soluzione di prevedere l'esclusione ma non l'ha legata a criteri conoscibili e trasparenti *ex ante*.

- B) Similmente alla previsione di esclusione automatica per la violazione, accertata definitivamente, di violazioni in tema di contribuzione, il comma 2 dell'art. 95 consente alla stazione appaltante di escludere ***“un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”*** indicate nell'allegato II.10.
- a. Valgono qui le stesse indicazioni formulate per l'ipotesi della sospensione automatica, con la differenza che, in questo caso, le violazioni non sono definitivamente accertate, per cui restano ancora margini di incertezza in ordine alla responsabilità dell'autore della violazione.
 - b. Per quanto riguarda il rinvio all'allegato II.10, mentre nel caso di esclusione automatica, la norma relativa alla esclusione automatica lo considerava utile anche ai fini dell'individuazione delle violazioni in materia previdenziale, in questo caso il rinvio sembra effettuato solamente ai fini fiscali (*“Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10.”*).
 - c. In questa ipotesi e a differenza dell'ipotesi di esclusione automatica, secondo il legislatore *“la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto”*

È qui utile recuperare alcune indicazioni dal testo dell'***allegato II.10*** richiamato dal legislatore.

L'art. 3 (a differenza del precedente art. 2, inerente alle sole violazioni fiscali) richiama integralmente l'art. 95, comma 2, ed è quindi relativo sia alle violazioni fiscali che a quelle contributive.

Quanto alla ***gravità***, in base all'art. 2 dell'allegato, *“costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”*.

Quanto alla ***natura non definitiva della violazione***, riprendendo il contenuto del DM 22 settembre 2022, secondo l'art. 4 *“si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi*

inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati".

La disposizione aggiunge che le violazioni di cui al comma 1 (ossia quelle che legittimano la sospensione non automatica) *"non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa"*.

- C) L'esclusione non automatica si applica, inoltre (art. 95, comma 1, lett. e), nell'ipotesi in cui ***"l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi"***.

Tra i casi di illecito professionale grave, l'art. 98 individua la ***"contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei reati consumati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"***.

È noto che, ai sensi dell'art. 25septies del Dlgs 231/2001, tra i reati puniti ai sensi del medesimo decreto legislativo rientrano ***l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.***

Resta da delineare il rapporto tra l'esclusione non automatica per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (tra le quali rientrano sicuramente quelle che formano oggetto della previsione del Dlgs 231/2001) e l'esclusione per l'illecito professionale determinato dalla commissione del medesimo reato (considerato anche la definizione di operatore economico non distingue la persona fisica del datore di lavoro da quella giuridica nella quale egli opera).

Probabilmente la duplicazione delle previsioni potrebbe essere connessa alla autonomia tra le due forme di imputazione: la responsabilità dell'ente sussiste, infatti, anche quando l'autore del reato non è stato identificato (art. 8 Dlgs 231/2001).

In questo caso, a differenza dei precedenti casi relativi alla salute e sicurezza, la norma (art. 98, comma 4) offre elementi per valutare la ***gravità*** dell'illecito professionale: essa *"tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa"*.

Quanto ai ***mezzi di prova***, per la violazione dell'art. 25septies del Dlgs 231/2001 rileva *"l'accertamento definitivo della violazione"* (art. 98, comma 6, lett. e).

Inoltre, ai fini della ***valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante***, la norma evidenzia che il giudizio riguarda i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali previsti nel comma 6 ed è adottato *"motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente"*.

Ancora, la norma precisa che *"l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente"* e che *"il provvedimento di*

esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2°.

L'esclusione, per quanto automatica, può non operare alle condizioni previste dall'art. 96, commi 2 e seguenti.

Il **capo III** prosegue l'indicazione dei requisiti di partecipazione, con riferimento ai requisiti speciali.

- **Articolo 100 (Requisiti di ordine speciale)**

Le imprese italiane, per gli appalti superiori all'importo di 150.000 euro (per gli appalti di importo inferiore è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio), devono essere qualificate, ossia possedere i requisiti indicati nell'allegato II.12.

Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale certificato conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (ad esclusione delle classifiche I e II, ossia per gli appalti fino a 516.000 euro), relativo alla qualità aziendale e non alla sicurezza sul lavoro.

A questi fini, non vi sono diretti riferimenti a norme volontarie in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Il successivo **titolo V** del **capo V** disciplina la selezione delle offerte, che contiene numerose garanzie in ordine ai requisiti di salute e sicurezza della domanda.

- **Articolo 107 (Principi generali in materia di selezione)**

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Si tratta di una previsione assai generica, che lascia un rilevante margine discrezionale alla stazione appaltante, rischiando di ingenerare contenziosi e improprie valutazioni di caso in caso. La criticità è evidente nel momento in cui non si individuano tassativamente le ipotesi delle violazioni che consentono l'esclusione.

- **Articolo 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)**

La disposizione (comma 9) evidenzia che nell'offerta economica l'operatore indica, *a pena di esclusione*, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

A questo proposito, si evidenzia che, ai fini della individuazione del quadro economico, a norma dell'**allegato I.7, artt. 5 e 17**, il quadro economico dell'opera indica i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e le spese tecniche relative, tra l'altro, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Lo stesso dicasi per il Progetto di fattibilità tecnico-economica, che, a norma dell'art. 6, deve contenere il piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, la stima dei costi della sicurezza (anche in collegamento con il successivo art. 8, secondo il quale il rapporto tecnico deve contenere i riferimenti alla sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali e le misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri).

Trattandosi di spese non soggette a ribasso o a confronto, dovrebbe trattarsi di elementi conoscibili *ex ante*, non essendo oggetto di gara in quanto voci sottratte al ribasso.

Va ricordato che – a norma dell'allegato I.7, art. 3 – il documento di indirizzo alla progettazione "*nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni*".

Ancora, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, a norma del successivo art. 15, 1. contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

"a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato".

Vale per queste indicazioni quanto detto in precedenza: trattandosi di costi non oggetto di gara, avrebbe senso che la materia dei costi della sicurezza costituisse una informazione condivisa.

- **Articolo 109 (Reputazione dell'impresa)**

La disposizione – nel prevedere l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC - non richiama espressamente il tema della salute e sicurezza. Tuttavia, l'istituendo sistema di monitoraggio, quale parte del fascicolo virtuale degli operatori, terrà anche conto del rispetto della legalità, per cui appare plausibile che il rispetto degli obblighi di sicurezza, gli eventuali infortuni e le eventuali sanzioni entreranno a far parte dei requisiti reputazionali dell'impresa, *“per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5”*.

- **Articolo 110 (Offerte anormalmente basse)**

Nel considerare il tema della valutazione delle offerte anormalmente basse, la norma – richiamando espressamente l'art. 108, comma 9 - include espressamente i costi inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il giudizio viene emesso in relazione agli elementi specifici indicati nel bando.

Va considerato che, mentre normalmente la giustificazione apre la strada al necessario contraddittorio procedimentale, escludendosi così esclusioni automatiche, per i costi della sicurezza non è ammessa alcuna giustificazione (comma 4, lett. b).

Ne consegue che la stazione appaltante provvede ad escludere l'impresa che presenti costi della sicurezza incongrui *“rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”*.

Con riferimento alla disposizione sulla non ammissibilità di giustificazioni *“in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente”* (lett. b del comma 4), non è più esplicitato il riferimento al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .

Per evitare incertezze, occorre far riferimento alla formulazione attualmente vigente di cui all'art. 97, comma 6 secondo periodo del d.lgs. 50/2016 (*“in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*).

Occorre, inoltre, sostituire la parola *“oneri”* con la parola *“costi”*. Infatti, i costi della sicurezza di cui al predetto piano di sicurezza e coordinamento sono quelli individuati dal committente dei lavori (stazione appaltante), non assoggettabili a ribasso d'asta, da non confondersi con gli *“oneri aziendali della sicurezza”*, ossia gli oneri in materia di sicurezza a carico dell'operatore economico, oggetto di altre disposizioni del medesimo art. 110.

La **parte VI** del libro I riguarda la delicata fase dell'esecuzione, nella quale vengono presi in esame alcuni aspetti di salute e sicurezza propri della fase esecutiva.

- **Articolo 114 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)**

Negli articoli 114, 115 e 116 sono state riordinate le previsioni già contenute, in ordine sparso, negli artt. 101, 102 e 111 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo i seguenti criteri:

- nell'art. 114 si sono previste le figure professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti qualificate, limitando quindi la disposizione al profilo soggettivo;
- nell'art. 115 si sono previste le attività di direzione, controllo e contabilità, sotto il profilo oggettivo;
- nell'art. 116 si sono previste le attività di collaudo e verifica di conformità.

In particolare, la norma prevede che, nella fase esecutiva, il responsabile unico del progetto si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'allegato I.2, art. 6, prevede che il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Sempre in fase di esecuzione, il RUP (All I.2, art. 8), ai fini della tutela della salute e sicurezza:

- vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Ancora con riferimento alla fase di esecuzione, va ricordato che il progetto esecutivo - norma dell'allegato I.7, art. 22 – comprende anche aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

All'art. 119 viene disciplinato il sistema del subappalto.

- **Articolo 119 (Subappalto)**

Il delicatissimo tema del subappalto in rapporto alla sicurezza è trattato nell'art. 119.

Si prevede, infatti, che *“le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori”*.

In primo luogo, tra le condizioni rilevanti ai fini dell'affidamento in subappalto, rilevano tra l'altro la qualificazione del subappaltatore per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire e che non esistano cause di esclusione (art. 94 segg.), tra le quali quelle inerenti alle violazioni in tema di salute e sicurezza.

Sempre in relazione alla sicurezza, la stazione appaltante (comma 17) indica nei documenti di gara *“le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori”*.

I casi di divieto di *“cd subappalto a cascata”* possono dunque essere giustificati dall'esigenza di garantire la sicurezza, e vanno indicati puntualmente dalla stazione appaltante nel documento di gara.

In secondo luogo, viene regolato il regime della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori.

In particolare, secondo il comma 12, *“l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”*.

A norma del successivo comma 15, *“i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori”*.

- **Articolo 122 (Risoluzione)**

Con riferimento alla sicurezza, il contratto di appalto è risolto in caso di *“intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V”*.

È evidente che l'ipotesi della risoluzione assume rilievo laddove l'operatore economico sia stato precedentemente ammesso in modo legittimo alla procedura (ossia in assenza di violazioni che comportavano l'esclusione) ed abbia stipulato il contratto di appalto, risultando vincitore.

La risoluzione opera in presenza di una *“sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V”* (tra i quali rientrano quelli previsti dall'art. 14 del Dlgs 81/2008).

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 14 – come modificato dal DL 146/2021 – la sospensione dell'attività (e, con essa, l'interdizione) riguarda le violazioni previste nell'allegato I del Dlgs 81/2008 e ha carattere temporaneo (fino a che dura la sospensione, ossia fino all'adempimento del precetto violato). È comunque fatta salva la procedura prevista dal Dlgs 758/1994, per effetto della quale il procedimento penale è sospeso (art. 23): il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il reato, quindi, è condizionato allo svolgimento del procedimento a seguito del mancato assolvimento della prescrizione ex Dlgs 758/1994, mentre l'adempimento della prescrizione estingue la contravvenzione.